

STATUTO E REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA CRIMINALE – INTERPOL¹

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L'Organizzazione detta «Commissione internazionale di polizia criminale» è denominata d'ora in poi: «Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol)». La sua sede è in Francia.

Art. 2

L'Organizzazione ha per scopo di:

- a) assicurare e sviluppare la più ampia assistenza reciproca fra tutte le autorità di polizia criminale, nell'ambito delle leggi esistenti nei diversi Paesi e nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- b) creare e sviluppare ogni istituzione idonea a contribuire efficacemente alla prevenzione e alla repressione dei reati di diritto comune.

Art. 3

Qualsiasi attività o intervento in questioni o affari con risvolti politici, militari, religiosi o razziali è rigorosamente vietato dall'Organizzazione.

Art. 4

Ogni Paese può designare come Membro dell'Organizzazione qualsiasi ente ufficiale di polizia le cui funzioni rientrino nell'ambito delle attività dell'Organizzazione.

La domanda d'adesione deve essere presentata al Segretario generale dell'autorità governativa competente. L'adesione diventa definitiva solo dopo essere stata approvata dall'Assemblea generale a maggioranza dei due terzi.

STRUTTURE E FUNZIONAMENTO

Art. 5

L'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) comprende:

- l'Assemblea generale,
- il Comitato esecutivo,
- il Segretariato generale,
- gli Uffici centrali nazionali,
- i Consulenti,
- la Commissione per il controllo delle banche dati.

¹ Traduzione non ufficiale redatta sulla base delle versioni originali inglese e francese.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6

L'Assemblea generale è l'ente supremo dell'Organizzazione. Consta di delegati dei Membri dell'Organizzazione.

Art. 7

Qualsiasi Membro può essere rappresentato da uno o più delegati. Tuttavia, la delegazione di ciascun Paese può avere un solo capo. Questi è designato dall'autorità governativa competente del Paese interessato.

Visto il carattere tecnico dell'Organizzazione, i Membri devono includere nella loro delegazione:

- a) alti funzionari appartenenti ad enti che svolgono funzioni di polizia;
- b) funzionari la cui missione a livello nazionale è legata all'Organizzazione;
- c) specialisti nelle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8

L'Assemblea generale svolge le seguenti funzioni:

- a) assume le incombenze previste dal presente Statuto;
- b) fissa i principi ed emana provvedimenti generali atti a conseguire gli scopi dell'Organizzazione enunciati nell'articolo 2;
- c) esamina e approva il programma di lavoro presentato dal Segretario generale per l'anno successivo;
- d) stabilisce le disposizioni di qualsiasi regolamento ritenuto necessario;
- e) elegge alle funzioni previste dal presente Statuto;
- f) adotta risoluzioni e rivolge raccomandazioni ai Membri sulle questioni di competenza dell'Organizzazione;
- g) stabilisce la politica finanziaria dell'Organizzazione;
- h) esamina e approva gli accordi con altre Organizzazioni.

Art. 9

I Membri devono adoperarsi, compatibilmente con le loro proprie necessità, per attuare le decisioni dell'Assemblea generale.

Art. 10

L'Assemblea generale dell'Organizzazione si riunisce annualmente in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria, a domanda del Comitato esecutivo o della maggioranza dei Membri.

Art. 11

1. L'Assemblea generale può costituire, nel corso di una sessione, commissioni specializzate per lo studio di una data questione.

2. Essa può anche decidere di organizzare conferenze regionali tra due sessioni dell'Assemblea generale.

Art. 12

1. L'Assemblea generale sceglie il luogo della riunione successiva al termine di ogni sessione.

2. L'Assemblea generale può anche decidere dove si terrà la riunione di due anni dopo, se uno o più Paesi propongono di ospitare la riunione.

3. Essa può scegliere un altro luogo per la riunione dell'anno successivo se determinate circostanze impediscono o rendono sconsigliabile l'organizzazione della riunione nel luogo prescelto.

Art. 13

All'Assemblea generale, un solo delegato per Paese ha diritto di voto.

Art. 14

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo che lo Statuto non esiga la maggioranza dei due terzi.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 15

Il Comitato esecutivo è composto del Presidente dell'Organizzazione, di tre Vicepresidenti e di nove Delegati.

I tredici membri del Comitato esecutivo devono appartenere a differenti Paesi, tenuto conto della ripartizione geografica.

Art. 16

L'Assemblea generale elegge fra i delegati il Presidente e i tre Vicepresidenti dell'Organizzazione.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi. Dopo due turni di scrutinio infruttuosi, è richiesta soltanto la maggioranza semplice.

Il Presidente e i Vicepresidenti devono provenire da continenti diversi.

Art. 17

Il Presidente è eletto per un quadriennio. I Vicepresidenti sono eletti per un triennio. Non sono immediatamente rieleggibili né a queste funzioni né a quella di Delegato presso il Comitato esecutivo.

Se, in seguito all'elezione del Presidente, le disposizioni degli articoli 15 (comma 2) e 16 (comma 3) si rilevassero inapplicabili o incompatibili, si procederà all'elezione di un quarto Vicepresidente, talché tutti i continenti siano rappresentati nella presidenza.

Il Comitato esecutivo potrà allora constare temporaneamente di quattordici membri. Questa situazione eccezionale cesserà appena le circostanze permetteranno di ripristinare l'applicazione delle disposizioni degli articoli 15 e 16.

Art. 18

Il Presidente dell'Organizzazione:

- a) presiede le sessioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo e ne dirige i dibattiti;
- b) accerta che le attività dell'Organizzazione siano conformi alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo;
- c) si tiene per quanto possibile direttamente e costantemente in contatto con il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. 19

I nove Delegati presso il Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea generale per un triennio. Non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 20

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Organizzazione.

Art. 21

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutte le persone facenti parte del Comitato esecutivo agiscono come rappresentanti dell'Organizzazione e non come rappresentanti dei loro Paesi.

Art. 22

Il Comitato esecutivo:

- a) sorveglia l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea generale;
- b) prepara l'ordine del giorno delle sessioni dell'Assemblea generale;
- c) sottopone all'Assemblea generale ogni programma di lavoro ed ogni progetto che ritenga utile;
- d) controlla la gestione del Segretario generale;
- e) esercita ogni potere delegatogli dall'Assemblea.

Art. 23

In caso di morte o di dimissioni di una persona facente parte del Comitato esecutivo, l'Assemblea generale elegge un sostituto il cui mandato scade contemporaneamente a quello del suo predecessore. Il mandato cessa di diritto quando l'eletto al Comitato esecutivo non è più delegato presso l'Organizzazione.

Art. 24

Le persone facenti parte del Comitato esecutivo rimangono in carica sino alla fine della sessione dell'Assemblea generale che si riunisce nell'anno in cui scade il loro mandato.

SEGRETARIATO GENERALE

Art. 25

I servizi permanenti dell'Organizzazione costituiscono il Segretariato generale.

Art. 26

Il Segretariato generale:

- a) dà applicazione alle decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo;
- b) funge da centro internazionale nella lotta contro la criminalità di diritto comune;
- c) funge da centro tecnico e di informazione;
- d) cura l'amministrazione generale dell'Organizzazione;
- e) cura i collegamenti con le autorità nazionali e internazionali, passando per il tramite di Uffici centrali nazionali ove trattisi di questioni di ricerche criminali;
- f) prepara e emana ogni pubblicazione ritenuta utile;
- g) organizza e esegue i compiti di segreteria durante le sessioni dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e, se è il caso, di qualsiasi altro organo dell'Organizzazione;
- h) appronta il piano di lavoro per l'anno successivo, da sottoporre per esame e approvazione al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale;
- i) si tiene, per quanto possibile, direttamente e costantemente in contatto con il Presidente dell'Organizzazione.

Art. 27

Il Segretariato generale consta del Segretario generale e del personale tecnico e amministrativo incaricato di svolgere i lavori dell'Organizzazione.

Art. 28

Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea generale per un quinquennio, su proposta del Comitato esecutivo. Può essere riconfermato in carica, ma non oltre i 65 anni d'età. Può tuttavia portare a termine il mandato se compie i 65 anni nel corso del medesimo.

Deve essere scelto fra persone altamente competenti in questioni di polizia.

In circostanze eccezionali, il Comitato esecutivo può proporre all'Assemblea generale la cessazione del mandato del Segretario generale.

Art. 29

Il Segretario generale assume e amministra il personale, cura la gestione finanziaria, organizza, anima e dirige i servizi permanenti, secondo le direttive del Comitato esecutivo o dell'Assemblea generale.

Presenta al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale le proposte e i progetti concernenti i lavori dell'Organizzazione.

È responsabile dinnanzi al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale.

Partecipa di diritto ai dibattiti dell'Assemblea generale, del Comitato esecutivo e di tutti gli altri organi che ne dipendono.

Nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta l'Organizzazione e non un Paese determinato.

Art. 30

Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non possono né sollecitare, né accettare istruzioni da Governi o autorità estranee all'Organizzazione. Devono astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere la loro missione internazionale.

Dal canto suo, ogni Membro dell'Organizzazione si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale della missione del Segretario generale e del personale e a non influenzarli nell'esecuzione del loro compito.

Ogni Membro dell'Organizzazione fa parimenti tutto il possibile per agevolare il Segretario generale e il personale nell'esercizio delle loro funzioni.

UFFICI CENTRALI NAZIONALI

Art. 31

Per conseguire i suoi scopi, l'Organizzazione abbisogna della cooperazione costante ed attiva dei suoi Membri, i quali dovranno adoperarsi, compatibilmente con la legislazione del loro Paese, per partecipare con diligenza alle sue attività.

Art. 32

Per assicurare questa cooperazione, ogni Paese designa un ente che fungerà, al suo interno da Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo assicurerà i collegamenti:

- a) con i diversi servizi del Paese;
- b) con gli enti che gli altri Paesi designeranno quali Uffici centrali nazionali;
- c) con il Segretariato generale dell'Organizzazione.

Art. 33

Per i Paesi in cui le disposizioni dell'articolo 32 si avverassero inapplicabili o inadeguate per permettere una cooperazione efficace e centralizzata, il Segretariato generale determinerà, d'intesa con il Paese interessato, le vie di cooperazione più appropriate.

CONSULENTI

Art. 34

Per l'esame di questioni scientifiche, l'Organizzazione può far capo a «Consulenti». La funzione dei Consulenti è unicamente consultiva.

Art. 35

I Consulenti sono designati per un triennio dal Comitato esecutivo. La designazione diviene definitiva soltanto quando l'Assemblea generale ne ha preso atto.

I Consulenti sono scelti fra persone che godono di reputazione e autorità internazionali per lavori svolti in una disciplina di interesse per l'Organizzazione.

La qualità di consulente può essere revocata per decisione dell'Assemblea generale.

COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DELLE BANCHE DATI

Art. 36

La Commissione per il controllo delle banche dati è un organo indipendente la cui funzione è quella di accertare che l'Organizzazione tratti i dati personali in maniera conforme al pertinente regolamento da essa stabilito.

La Commissione per il controllo delle banche dati fornisce consulenza all'Organizzazione in merito a progetti, operazioni, regolamenti o questioni inerenti al trattamento di dati personali.

La Commissione per il controllo delle banche dati tratta le richieste relative alle informazioni contenute nelle banche dati dell'Organizzazione.

Art. 37

I membri della Commissione per il controllo delle banche dati dispongono delle competenze necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. La composizione e il funzionamento della Commissione sono regolati da norme specifiche stabilite dall'Assemblea generale.

BILANCIO E RISORSE

Art. 38

L'Organizzazione dispone di risorse provenienti:

- a) dai contributi finanziari dei Membri;
- b) da donazioni, legati, sovvenzioni e altre risorse, previa accettazione o approvazione da parte del Comitato esecutivo.

Art. 39

L'Assemblea generale disciplina le basi della partecipazione finanziaria dei Membri e l'importo massimo delle spese secondo le previsioni fornite dal Segretario generale.

Art. 40

Il preventivo dell'Organizzazione è preparato dal Segretario generale e approvato dal Comitato esecutivo.

Entra in vigore accettato che sia dall'Assemblea generale.

Ove l'Assemblea generale non abbia potuto approvare il preventivo, il Comitato esecutivo prende ogni disposizione utile, attenendosi alle linee generali del bilancio precedente.

RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Art. 41

Ogni qualvolta lo ritenga auspicabile, tenuto conto degli scopi e obiettivi precisati nello Statuto, l'Organizzazione stende relazioni e collabora con altre organizzazioni internazionali, intergovernative o non governative.

Qualsiasi testo che preveda relazioni permanenti con organizzazioni internazionali, intergovernative o non governative, obbliga l'Organizzazione soltanto se è stato approvato dall'Assemblea generale.

L'Organizzazione può, in qualsiasi questione di sua competenza, chiedere il parere di organizzazioni internazionali non governative o di organizzazioni nazionali governative o non governative.

Ferma restando l'approvazione da parte dell'Assemblea generale, il Comitato esecutivo o, in caso d'urgenza, il Segretario generale può accettare missioni o funzioni nell'ambito delle sue attività e della sua competenza, sia da altre istituzioni o da altri enti internazionali, sia in applicazione di convenzioni internazionali.

APPLICAZIONE, MODIFICA E INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE STATUTO

Art. 42

Il presente Statuto può essere emendato su proposta di un Membro o del Comitato esecutivo.

Qualsiasi progetto d'emendamento del presente Statuto è comunicato dal Segretario generale ai Membri dell'Organizzazione almeno tre mesi prima d'essere sottoposto per esame all'Assemblea generale.

Qualsiasi emendamento del presente Statuto deve essere approvato dall'Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei Membri dell'Organizzazione.

Art. 43

I testi francese, inglese e spagnolo del presente Statuto sono considerati autentici.

Art. 44

L'applicazione del presente Statuto è stabilita dall'Assemblea generale in un regolamento generale, con relativi allegati, le cui disposizioni devono essere adottate a maggioranza dei due terzi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45

Tutti gli enti che hanno rappresentato i Paesi menzionati in appendice sono considerati Membri dell'Organizzazione salvo che, entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Statuto, dichiarino, per mezzo dell'autorità governativa competente, di non poterlo accettare.

Art. 46

Il mandato di uno dei due Vicepresidenti primi eletti cessa dopo un anno, per sorteggio. Alla prima elezione, vengono designati per sorteggio due Delegati presso il Comitato esecutivo il cui mandato scadrà dopo un anno, e due altri il cui mandato scadrà dopo due anni.

Art. 47

A chi abbia reso servizi eminenti e di lunga durata in seno alla Commissione internazionale di polizia criminale l'Assemblea generale può conferire un titolo onorifico in omologhi ranghi dell'Organizzazione.

Art. 48

Tutti i beni appartenenti alla Commissione internazionale di polizia criminale sono devoluti all'Organizzazione.

Art. 49

Nel presente Statuto s'intende per:

- Organizzazione, «l'Organizzazione internazionale di polizia criminale»;
- Statuto, lo Statuto dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale;
- Segretario generale, il Segretario generale dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale;
- Comitato, il Comitato esecutivo dell'Organizzazione;
- Assemblea o Assemblea generale, l'Assemblea generale dell'Organizzazione;
- Membro (al singolare) o Membri (al plurale), un Membro o Membri dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale, come definiti all'articolo 4;
- Delegato (al singolare) o Delegati (al plurale), la o le persone facenti parte delle delegazioni previste all'articolo 7;
- Delegato (al singolare) o Delegati (al plurale), la o le persone elette nel Comitato esecutivo alle condizioni previste nell'articolo 19.

Art. 50

Il presente Statuto entra in vigore il 13 giugno 1956.

APPENDICE

Elenco dei Paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 45 dello Statuto

Antille olandesi, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Birmania, Brasile, Cambogia, Canada, Ceylon, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Repubblica dominicana, Egitto, Filippine, Finlandia, Francia, Repubblica federale di Germania, Giappone, Giordania, Grecia, Guatemala, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Liberia, Libia, Lussemburgo, Messico, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Saar, Siria, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Uruguay, Venezuela.